

**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E SUO RICONOSCIMENTO AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI, TITOLARI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO O DI UN PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO, PER I FAMILIARI RESIDENTI IN PAESE TERZO IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 67/2022  
CHIARIMENTI INPS**

In merito al **diritto all'Assegno per il nucleo familiare (ANF)**, ex art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, **ai lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo**, riconosciuto in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell'11 marzo 2022 - a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 -, l'INPS:

- con la circolare 2/8/2022 n. 95, ha fornito indicazioni amministrative e chiarito che le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di ANF presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle sue competenti strutture territoriali, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell'ambito della prescrizione quinquennale (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2022);
- con il messaggio 13/4/2023 n. 1375, ha:
  - 1) reso noto che recentemente risultano presentate, da lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di **pregressa domanda già accolta** per familiari tutelati dalla normativa di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, si chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al fine dell'inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con provvedimento di pieno accoglimento;
  - 2) ricordato quanto previsto nella menzionata circolare n. 95/2022 per le istanze di riesame della domanda di ANF, laddove è indicato che **tale riesame può essere proposto solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiare individuato secondo le disposizioni del citato articolo 2, nei termini di decadenza.** «Diversamente, nel caso in cui il richiedente si rivolga all'Istituto chiedendo di riesaminare una domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l'inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come "nuova domanda" e gestita nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l'Istituto deve intendersi esaurito in perfetta adesione con la domanda di parte»;
  - 3) **precisato che «eventuali richieste di riesame tese a includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno per il nucleo familiare».**